Repertorio n. 1805 del -2 FEB 2026

CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO "MADONNA DELLE LACRIME" PER MALATI DI AIDS

In esecuzione della delibera n. del

L'anno duemilaventisei, il giorno 02 del mese di Febbraio con il presente contratto

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (d'ora in avanti ASPSR) C.F e P.I 01661590891, con sede in Siracusa, Corso Gelone n. 17, in persona del Legale Rappresentante, Commissario Straordinario Dr.ssa Chiara Serpieri, giusto Decreto Assessoriale 28/Gab del 7/11/2025 e per esso la Dr.ssa Maria Carmela Liali, Direttore della U.O.C Affari Generali, delegato per la sottoscrizione, giusta delega prot. n. 130261 del 13.11.2025

E

La Fondazione S. Angela Merici ONLUS, con sede in Siracusa, via Peppino Impastato n.6, Codice Fiscale 93030690890, di seguito denominata " Ente", in persona del suo legale rappresentante, Rev.do Sacerdote don Alfio Li Noce

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n.729 del 24.05.2023, veniva autorizzato e sottoscritto un contratto triennale con la Fondazione S. Angela Merici di Siracusa, in favore di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, in regime residenziale, presso la "Casa Alloggio per malati di AIDS", avente dotazione di n. 10 posti letto in regime residenziale e n.2 semiresidenziale;
- Con nota del 18.12.2025, prot. n.146414 il Presidente della Fondazione Onlus S. Angela Merici di Siracusa chiedeva il rinnovo del contratto con l'ASP di

Siracusa per l'assistenza dei soggetti malati di AIDS, nel limite di n. 10 posti letto in regime residenziale e 2 in regime semi residenziale, chiedendo, altresì, la rimodulazione della retta relativa al servizio in argomento, all'Assessorato Regionale della Salute;

- Con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana, Dipartimento Ispettorato regionale Sanitario n. 01160/08 del 29 maggio 2008, il Legale Rappresentante del Santuario Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa , via del santuario n.33, è stato autorizzato all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, da adibire a "Casa alloggio per malati di AIDS" per n. 10 posti letto in regime residenziale e n.2 semiresidenziale, nei locali siti in via Luigi Spagna n. 32, in Siracusa;
- Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico n.2063 del'08.10.2012, pubblicato in G.U.R.S. in data 9.11.2012, n 48, il Legale Rappresentante della Fondazione S. Angela Merici ONLUS è stato autorizzato alla gestione e all'esercizio, anche ai fini dell'accreditamento istituzionale, della Casa Alloggio per malati di AIDS, sita in Siracusa, via Luigi Spagna n.32, avente un modulo di 10 posti letto in regime residenziale e n.2 semiresidenziale;
- Con Decreto dell'Assessorato per la Salute del 7 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. del 28.12.2012 n.55, sono state determinate le rette giornaliere per le Comunità alloggio per malati di AIDS, con capacità ricettiva fino a 10 pp.ll.;
- La suddetta struttura si impegna ad ospitare utenti affetti da AIDS e patologie correlate, per le quali non risulti utile e opportuno il ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi socio-sanitari personalizzati;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Fondazione S. Angela Merici Onlus mette a disposizione dell'ASP di Siracusa una struttura socio-sanitaria denominata Casa Alloggio per malati di AIDS "Madonna delle Lacrime", sita in Siracusa, via Luigi Spagna n.32, atta ad ospitare n. 10 posti letto, in regime residenziale, e n. 2 in regime semiresidenziale al fine di assistere soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

La Fondazione fornirà prestazioni socio sanitarie agli utenti presi in carico dalla UOS AIDS, facente parte della UOC Malattie Infettive del P.O. Umberto I di Siracusa, affetti da AIDS e patologie correlate, incapaci di gestire la terapia necessaria per la sopravvivenza e per i quali non risulti appropriato il ricovero ospedaliero.

In accordo con il personale dell'UOS AIDS, saranno attuati programmi terapeutici socio-sanitari, ai sensi della legge n. 135/1990.

L'Ente si obbliga ad assicurare alloggio e vitto, le terapie mediche giornaliere, a mantenere la normale vigilanza e la cura della persona.

ART. 2 – REQUISITI STRUTTURALI

La struttura è accreditata alla gestione e all'esercizio della Casa Alloggio per malati di AIDS "Madonna delle Lacrime" per un modulo di n. 10 posti letto, giusto D.D.G. n. 2063 del 08.10.2012, e dispone di tutti i requisiti strutturali e gestionali necessari per l'esercizio dell'attività di cui trattasi. La struttura dispone di: n. 10 camere da letto singole; n. 3 servizi igienici; n. 1 servizio igienico ad uso cucina; n. 1 servizio igienico per disabili; n. 1 locale per gli operatori con annesso servizio; n. 1 locale per visite mediche e la somministrazione di farmaci; n. 1 cucina con annesso servizio; n. 1 sala da pranzo; n. 1 stanza di soggiorno polivalente; n. 1 lavanderia; n. 1 deposito ripostiglio; n. 1 ascensore per disabili.

ART. 3 - REQUISITI DEL PERSONALE

La Fondazione S. Angela Merici Onlus assicura il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori che non devono avere rapporti di lavoro con strutture sanitarie pubbliche e convenzionate. La Fondazione garantisce la presenza del seguente personale, giusto D.A. del 22.02.2012 "Comunità Alloggio per malati di AIDS" – Requisiti per l'accreditamento istituzionale":

un operatore sociale responsabile: presente per sei ore al giorno per sei giorni a settimana; un infermiere presente per tre ore al giorno per sette giorni a settimana; un educatore/animatore presente per quattro ore al giorno per sei giorni la settimana; un addetto alle pulizie e servizi generali presente per cinque ore al giorno per sette giorni a settimana; un addetto alla cucina presente nelle tre fasce orarie relative alla preparazione dei pasti per sette giorni a settimana; un operatore socio-sanitario presente tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 7,00 del giorno successivo.

La Fondazione deve garantire la sostituzione degli operatori suddetti in caso di assenza. La stessa si obbliga ad assicurare nell'espletamento dell'attività la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta.

ART. 4 – MODALITA' DI AMMISSIONE

L'ammissione del soggetto nella Casa Alloggio avviene su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di residenza del soggetto affetto da AIDS o da patologie correlate, tramite: il Direttore Medico di U.O.C. di Infettivologia che certifica la sussistenza delle condizioni cliniche per l'accoglienza nella struttura. l'Azienda Sanitaria Provinciale, per il tramite del Direttore Medico di U.O.C. di Infettivologia, autorizzerà il ricovero del soggetto. L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi esercita la potestà tutoria. L'eventuale rifiuto al ricovero deve essere motivato da

ragioni obiettive. Entro 7 giorni la fondazione dà comunicazione alla ASP a cui il soggetto appartiene per competenza territoriale dell'avvenuto ricovero ed alla UOC di Infettivologia che ne ha disposto lo stesso.

ART. 5 – PROGRAMMA D'INTERVENTO

La struttura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto attraverso una valutazione dei bisogni igienico—socio-sanitari del paziente, mentre l'UOC di Malattie Infettive, che prende in carico il paziente, stila un programma individuale di assistenza sanitaria.

L'assistenza medica è assicurata dal medico di medicina generale scelto dall'assistito.

L'assistenza medica specialistica infettivologica è assicurata dalla UOC di Infettivologia del P.O. Umberto I di Siracusa, che ha in carico il paziente per il follow up clinico e terapeutico.

Per il paziente in buon compenso viro-immunologico, tale assistenza viene effettuata presso la UOC di Infettivologia con la periodicità indicata dalle linee guida ministeriali HIV AIDS ed al bisogno.

Per i pazienti scarsamente compensati e non in grado di deambulare perché affetti da AIDS conclamata e correlata a infezioni opportuniste che necessitano di assistenza domiciliare sanitaria specialistica, l'équipe infettivologica (composta da medico, assistente sociale) del presidio, assisterà il paziente da 1 a 6 ore settimanali presso la struttura, in accordo con il personale infermieristico della casa alloggio, secondo i bisogni. Tale assistenza a domicilio viene remunerata dal Fondo Sanitario Nazionale per l'AIDS, di cui al Decreto Assessoriale del 21.12.2015, pubblicato sulla GURS n. 5 del 29.01.201, e della delibera CIPE del 23.02.2012.

L'assistenza medica specialistica per altre discipline sarà a carico del SSN.

ART. 6 – DIMISSIONE

La dimissione del soggetto dalla "Casa Alloggio per malati di AIDS" deve essere concordata preventivamente con l'interessato e, se del caso, con la sua famiglia o con chi ne esercita la potestà tutoria, con l'operatore responsabile sociale della struttura e con gli operatori della ASP che seguono il paziente. Per assenze dovute a ricoveri ospedalieri, la Fondazione non potrà richiedere alcun pagamento e il paziente ha diritto alla conservazione del posto. In caso di comportamenti gravemente lesivi e pregiudizievoli alla sicurezza di persone e in caso di gravi violazioni delle regole di convivenza della struttura, il paziente sarà indirizzato presso altra struttura compatibile con la condizione psichica, su indicazione del medico che ha in carico il paziente stesso.

ART. 7 – RETTA GIORNALIERA E PAGAMENTI

L'ASP corrisponderà all'Ente una retta giornaliera omnicomprensiva di €. 80,00 (ottanta) per ciascun giorno e per ciascun paziente, ai sensi del D.A. del 07.12.2012. Tale retta comprende vitto, alloggio, assistenza infermieristica e ausiliaria presso la sede. In caso di intervento di nuovo Decreto Assessoriale di aggiornamento delle tariffe, in corso di contratto, le stesse saranno considerate immediatamente operanti. I farmaci sono a carico del SSN, tramite il piano terapeutico prescritto dal medico specialista infettivo logo che ha in carico i pazienti stessi. La Fondazione fatturerà alla ASP di Siracusa per tutti i pazienti, anche per quelli provenienti da ambito territoriale di altra ASP, salvo rimborso. Il pagamento delle somme dovute dalla ASP avverrà con cadenza trimestrale, e sarà effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, opportunamente corredata dalla documentazione comprovante l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto l'Ente non potrà richiedere pagamenti all'assistito o alla famiglia.

ART. 8 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

L'ASP, tramite l'UOC Malattie Infettive, potrà disporre in qualsiasi momento, accertamenti e verifiche relative all'attuazione dei programmi individuali di assistenza sanitaria ed alle prestazioni igienico-socio-sanitarie erogate dalla fondazione. L'ASP esercita la vigilanza sulla sede operativa della fondazione al fine che siano rispettate le normative vigenti in materia.

ART. 9 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'ASP, con fissazione di un termine per la regolarizzazione.

In caso di inutile decorso del termine, l'ASP ha facoltà di sospendere l'accordo o di procedere alla risoluzione per inadempimento.

ART.10 – FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Siracusa.

ART. 11 – DURATA DELL'ACCORDO

Il rapporto contrattuale avrà durata dall' 01.01.26 al 31.12.2028. Può essere rinnovato con atto espresso, a seguito di valutazione dell'ASP circa i risultati conseguiti, i bisogni del territorio e la programmazione. L'Azienda, comunque si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo qualora, in relazione al mutare delle proprie esigenze o a seguito di nuove disposizioni assessoriali, l'accordo non rispondesse più a principi di pubblica utilità, dando all'altra parte un preavviso scritto (con Racc. A/R) di almeno sei mesi.

ART.12 – REGISTRAZIONE

Il presente accordo sarà registrato a spese della Fondazione, e sarà trasmesso in copia all'Assessorato Regionale Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica. Ai sensi

dell'art. 82 c.5 del D.Lgs 117/2017 la Fondazione Sant' Angela Merci Onlus è esente dal pagamento dell'imposta di bollo.

Fondazione S.Angela Merici **A.S.P. di Siracusa**

Casa alloggio "Madonna delle Lacrime" **su delega del**

Il Presidente Sac. Alfio Li Noce **Commissario Straordinario**

Il Direttore U.O.C Affari Generali

ALFIO LI NOCE
30/01/2026 10:40:05 UTC+0100

Dott.ssa Maria Carmela Liali

Carmela Liali
Dirigente
Amministrativo
02.02.2026
10:28:16
GMT+01:00

Azienda Sanitaria Provinciale
D.P. Siracusa - U.T. Bollo
Serie 3 n° 31
del - 4 FEB 2026
Euro 200,00
Firmato

Firma su delega del Direttore Provinciale

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Siracusa
Ufficio Territoriale di Noto

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Entrate
01010369 00000878 W09PV001
00148386 28/01/2026 18:07:39
4578-00088 A5535768D76EF15A
IDENTIFICATIVO 01241197524654
0 1 24 119752 465 4